



TRIBUNALE DI ROVERETO  
in composizione monocratica

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. Fabio Peloso all'udienza di data 09.10.2018 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione la seguente

**S E N T E N Z A**

nei confronti di:

**canestrinilex.com**

studio legale rechtskanzlei law firm



Rovereto (TN) il [redacted] d'ivi

**LIBERO PRESENTE**

imputato

del reato p. e p. dall'art. 73, commi 4 e 5, Dpr n. 309/1990, perché, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, coltivava n. 4 piante di canapa indiana dalle quali si ricavava sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di gr. 87,2 ed un principio attivo del 1,3% pari a mg 1.129. Con la recidiva specifica e infraquinquennale.

In Rovereto, fino al 29 settembre 2015.

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dott.ssa Elisa Beltrame e dell'Avv. Nicola Canestrini del Foro di Rovereto difensore di fiducia dell'imputato.

Le Parti hanno concluso come da verbale d'udienza.



**SENT. N. 18/414**

**R.G. N. 17/33**

R.G.N.R. 15/1480

Sentenza di data  
**09.10.2018**

Visto del P.G.

15 OTT. 2018

Data irrevocabilità

Inviato estratto

Procura per esecuzione  
il

Nr.

del campione  
penale

Fatta scheda il

1. L'imputato è stato tratto a giudizio per il reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, analiticamente descritto in rubrica, e processato in presenza, nelle forme del rito abbreviato, in seguito all'esito negativo della messa alla prova cui era stato ammesso.

In esito alla discussione, le parti hanno così concluso: il P.M. ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena finale della reclusione per mesi otto e della multa di € 1.200,00; la difesa ha chiesto, in principalità, l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine, l'assoluzione ex art. 131 bis c.p., in ulteriore subordine, minimo pena, disapplicazione recidiva, attenuanti generiche.

2. Dagli atti è emerso che, in seguito ad attività di controllo dei CC. di San Martino Buon Albergo, in data 29/09/2015, l'imputato spontaneamente dichiarava di coltivare alcune piantine di marijuana presso la propria abitazione, quindi, i CC. di Rovereto, nella medesima data 29/09/2015, si recavano nella sua abitazione, in Rovereto, Via Campiello del Trivio 10, procedevano a perquisizione e rinvenivano, nella sua camera, tra l'altro, quattro piantine di marijuana di altezza non eccedente i cm 50 e l'attrezzatura per la coltivazione domestica (una serra casalinga di cm 180 x 80, ventole, lampade, deumidificatore, umidificatore e pochi altri strumenti), che provvedevano a sequestrare (Cfr. verbali di perquisizione e sequestro 29/09/2015 e CNR 30/09/2015).

Sotto poste ad analisi le quattro piantine sequestrate (Cfr. analisi 16/10/2015 LASS CC. Bolzano), si accertava trattarsi di g 87,2 di marijuana, con principio attivo pari all'1,3%, peso del principio attivo pari a mg 1.129, a fronte di una quantità massima tabellarmente detenibile di mg 500 (D.M. 11/04/2006), per 45 dosi singole ricavabili.

3.1. Tali i fatti accertati, va rammentato che la Corte di cassazione, Sez. Un. Pen., con sentenza n. 28605 del 24/04/2008 Ud. (dep. 10/07/2008), ha statuito che la coltivazione, senza autorizzazione, di sostanze stupefacenti integri sempre reato, anche laddove destinata ad uso personale, salvo valutare l'offensività della condotta in concreto.

3.2. In esito a tale pronuncia, si sono formati due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità, il primo dei quali, per l'integrazione del reato, afferma la sufficienza della mera conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (Cfr., ad es., Cass. Pen., Sez. 6, Sentenza n. 35654 del 28/04/2017 Ud., dep. 19/07/2017, Rv. 270544).

Nell'ambito di questo orientamento, una sua variante ritiene esclusa l'offensività "soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della capacità ad esercitare, anche in misura minima, effetto psicotropo" (Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 23881 del 23/02/2016 Ud., dep. 09/06/2016, Rv. 267382).

3.3. Il secondo orientamento interpretativo oppone che, così opinando, si assorbe il requisito dell'offensività della condotta in quello della tipicità della fattispecie, atteso che la coltivazione di sostanze inidonee a produrre effetto psicotropo costituisce fatto non solo inoffensivo, ma addirittura non tipico.

Per questa ragione, tale secondo orientamento declina in modo più rigoroso il requisito della necessaria offensività della condotta, affermando che "ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante stupefacenti, non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso la sussistenza del reato per la minima estensione della coltivazione e per il "conclamato uso personale" di quanto prodotto)." (Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 36037 del 22/02/2017 Ud., dep. 21/07/2017, Rv. 271805; Cfr. anche: Cass. Pen., n. 23082 del 2013 Rv. 256174; n. 33835 del 2014 Rv. 260170; n. 5254 del 2015 Rv. 265641; n. 8058 del 2016 Rv. 266168; n. 17167 del 2017 Rv. 268539).

Merita evidenziare che, nella sentenza di cui è citata la massima, in cui si è esclusa l'integrazione del reato di cui all'art. 73, co. 5, D.P.R. 309/1990, la fattispecie concreta concerneva la coltivazione in ambito domestico di sei piantine di marijuana, contenenti complessivamente un quantitativo di principio attivo pari a mg 1.070, per circa 42,8 dosi medie singole ricavabili (fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in decisione).

3.4. Questo giudice ritiene preferibile questo secondo orientamento, essendo maggiormente rispettoso del principio costituzionale di necessaria offensività del reato, che il giudicante deve sempre osservare in sede interpretativa e applicativa, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, evitando che ricadano in quest'ultimo comportamenti privi di qualsiasi attitudine lesiva, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Cfr. Corte Cost. 109/2016 e n. 360/1995).

4. Ciò premesso, va osservato che la minima estensione della coltivazione (quattro piantine non eccedenti cm 50 di altezza), la strumentazione e le modalità domestiche della coltivazione (una serra casalinga e pochi altri strumenti), l'evidente destinazione al consumo personale, la minima quantità di sostanza stupefacente ritraibile (pari a circa il doppio della quantità tabellarmente consentita) conduce ad escludere che la condotta accertata fosse concretamente idonea a ledere la salute pubblica e a favorire la circolazione della droga alimentandone il mercato.

5. Pertanto, in difetto di concreta offensività del fatto, deve ritenersi non integrato l'elemento oggettivo del reato e deve pervenirsi a pronuncia di assoluzione dell'imputato, perché il fatto non sussiste.

6. Va disposta comunque la confisca e distruzione della sostanza stupefacente sequestrata ex art. 240, co. 2, n. 2, c.p., mentre vanno restituiti gli altri oggetti sequestrati, in difetto di condanna.

Vanno trasmessi gli atti al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento per le determinazioni di competenza in ordine all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 75 D.P.R. 309/1990 ai fatti giudicati.

**P.Q.M.**  
**il Tribunale di Rovereto**  
**in composizione monocratica**

- visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.;

**canestrinilex.com**

studio legale rechtskanzlei law firm



**ASSOLVE**

al reato ascritto, perché il fatto non sussiste.

Dispone la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro e la restituzione all'avente diritto degli altri beni in sequestro.

Ordina la trasmissione degli atti al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento per le determinazioni di competenza in ordine all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 75 D.P.R. 309/1990 ai fatti giudicati.

Rovereto, 09/10/2018

Il Cancelliere  
Monica 

Il Giudice  
Dott. Fabio Peloso

